



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2014, proposto da:

Franco Ugo Innocenti, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Leone, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di rinnovo di licenza per uso delle **armi** da fuoco, uso caccia, emesso dalla Questura di Pistoia in data 03/09/2014, sulla base del Certificato Medico di Accertamento dell'Idoneità Psicofisica all'uso delle **armi** da fuoco, del Collegio Medico Legale Territoriale, che ha accertato che il Sig. Innocenti Franco Ugo non è in possesso dei requisiti di idoneità per il rinnovo del porto di fucile per uso di caccia;

di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato e specificamente del Certificato Medico per il Rilascio o Rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport tiro a volo, emesso dall'Ufficiale Medico in S.p.E. , in primo grado, del 22.07. 2014

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Con atto ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di essere da oltre quarant'anni titolare di porto di fucile uso caccia, ha impugnato il provvedimento sopra indicato con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza per uso caccia di **armi** da fuoco, presentata dal ricorrente, sulla base del certificato medico di accertamento dell'idoneità psicofisica all'uso delle **armi**.

Avverso l'atto impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione dell'art. 1 del D.M. **28 aprile 1998**, che elenca i requisiti psicofisici minimi per il rilascio del porto d'**armi**, stante che dal certificato medico del 22 luglio e da quello del collegio medico del 3 settembre 2014 non sono emerse alterazioni dei requisiti visivi, o uditivi o non adeguata capacità funzionale degli arti superiori o della colonna vertebrale né la presenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali con riferimento all'assunzione di sostanze stupefacenti; il

giudizio di inidoneità sarebbe stato esclusivamente dettato da alterazioni neurologiche suscettibili di interferire con lo stato di vigilanza o comunque in grado di generare ripercussioni invalidanti di carattere motorio, senza richiedere l'unico esame necessario e cioè l'elettroencefalogramma (che successivamente il ricorrente ha effettuato con risultato negativo).

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2 - Come emerso dagli accertamenti effettuati, al ricorrente è stata diagnosticata la presenza di una massa emisferica, posta sul lato sinistro della testa, asintomatica, che ha condotto ad un primo giudizio di non idoneità, ai fini della licenza di porto di fucile; valutazione confermata da un successivo giudizio, assunto in esito a una visita medico-collegiale.

In particolare, dal certificato medico del 3 settembre 2014 si evince che, presa visione della documentazione medica prodotta (certificato anamnestico di settembre 2014, TC cranio di gennaio 2012, RM encefalo di febbraio 2012, angio-RMN encefalo di marzo 2012, RMN encefalo di settembre 2012 e di settembre 2013, PET cerebrale di luglio 2014, consulenza neurologica di agosto 2014 effettuata dalla U.O. di Neurologia dell'ospedale di Pistoia, certificazione monocratica di non idoneità rilasciata del 22 luglio 2014), “nonostante ampia motivazione rilasciata dalla U.O. di Neurologia che evidenzia non alterazioni di tipo focale sensitivo-motorie... a due anni di distanza si prende diretta visione del CD-R dove si evidenzia una lesione di notevoli dimensioni, a estrinsecazione corticale, con shift delle strutture mediane, in zona epilettogena. Sebbene il processo espansivo endocranico, di rilievo occasionale, sia di incerta natura e non

abbia evidenziato dal 2012 e sino a dora progressioni nel tempo e che al momento non comporta deficit focali della motricità e della sensibilità, né disturbi del comportamento, vi è da rilevare specifico rischio epilettogeno in assenza di prevenzione farmacologica specifica delle crisi”. Pertanto, la Commissione medica ha espresso “un giudizio definitivo di permanente non idoneità alla licenza di porto di fucile”.

Come emerge dal testo integrale sopra riportato, il giudizio medico finale di inidoneità, sul quale è basato il provvedimento impugnato, è stato formulato sulla base dell’ampia certificazione medica esaminata e di una complessiva motivazione che, pur dando atto dell’assenza di deficit della motricità e di disturbi del comportamento, afferma la sussistenza di uno specifico rischio epilettogeno (in assenza di prevenzione farmacologica specifica delle crisi) derivante dalla lesione cerebrale di notevoli dimensioni accertata a carico del ricorrente.

A fronte della riferita valutazione medica, non oggetto di censura sotto il profilo logico, il ricorrente assume la violazione dell’art. 1 del D.M. **1998** che prevederebbe ipotesi tassative di esclusione dell’idoneità che nella fattispecie non sono state accertate, avendo la Commissione formulato il giudizio finale di inidoneità solo sulla base dell’astratta possibilità che la massa cerebrale accertata possa interferire con lo stato di vigilanza o sia comunque in grado di generare ripercussioni invalidanti di carattere motorio.

3 - Il motivo non appare fondato.

L’art. 1 del D.M. **28 aprile 1998** è così formulato:

“1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d’**armi** per l’esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.....

2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.....

3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.

Ne consegue, in primo luogo, che la norma fissa i requisiti psicofisici minimi, in assenza dei quali, dunque, l'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia non può essere rilasciata o rinnovata.

Il che non comporta, peraltro, che, ove detti requisiti ricorrano, il titolo debba essere senz'altro rilasciato o rinnovato.

Inoltre, mentre per alcuni tipi di requisiti (es., per quelli visivi e per quelli uditivi), la norma fa riferimento a parametri numericamente determinati, per altri fa

riferimento a valutazioni di adeguatezza o di assenza (di alterazioni o di disturbi) che presuppongono una autonoma sfera di competenza tecnica dalla legge riservata agli organi indicati all'art. 3 del **Decreto ministeriale**.

Nella fattispecie, secondo il giudizio finale della Commissione medica, il ricorrente è stato ritenuto non idoneo, con riferimento al n. 4 dell'art.1 , per la mancanza del requisito consistente nell' "Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico".

In particolare, ciò che la Commissione ha accertato, sulla base dell'ampia documentazione medica esaminata, è stata una "lesione cerebrale di notevoli dimensioni", che l'ha portata a non escludere la possibilità di interferenza con lo stato di vigilanza del paziente, il che integra l'assenza del requisito indicato dalla norma qualificato proprio come elemento suscettibile di interferire con lo stato di vigilanza del soggetto senza che sia richiesto (contrariamente all'assunto del ricorrente) il definitivo accertamento di una interferenza in atto.

4 – Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.

Spese ed onorari di giudizio, sussistendone i motivi, possono essere compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente, Estensore

Eleonora Di Santo, Consigliere

Carlo Testori, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)